

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 APRILE 1877

carcere. Non è men vero che la libertà provvisoria è vincolata a condizioni, le quali possono essere accettate o no dal condannato medesimo. A cagion d'esempio, tutti gli imbarazzi della sorveglianza, il pericolo di vedersi ricacciato in carcere, sono ragioni per le quali il condannato può dire: io voglio star qui, non voglio godere della libertà che volete darmi. Ora, io domando all'onorevole Salaris, come potrebbe essere in diritto il Ministero di dire: io voglio...

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. (*Interruppendo*) E poi ingiungere delle condizioni!

FOSSA, relatore. E condizioni gravissime. Ora, come si potrebbe imporre ad un detenuto di accettare questa posizione? Sarà, se volete, un caso raro; ma raro, o no, basta un caso solo; ed allora come si può imporre ad un condannato una disposizione che egli non vuole accettare? Trovo poi anche accettata la parola *ammissione*. A questo proposito osservo che tale ammissione si fa dietro la proposta del Consiglio di disciplina del carcere; il ministro può accettarla o no. Per questo credo di dovere insistere nella dicitura che ho accennata, poichè mi pare perfetta.

PRESIDENTE. L'onorevole Puccioni ha facoltà di parlare.

PUCCIONI. Mi permetterei di proporre al Ministero una piccolissima variante al 2° alinea di questo articolo. Là dove si usano le parole *per crimine di brigantaggio*, mi parrebbe che per maggiore esattezza di locuzione si dovesse dire *reato di brigantaggio*, perchè tutti sanno che la parola *crimine* risponde a quella ripartizione che è nel Codice, in vigore in tutto il regno, eccettuate le province toscane. E poi la parola *crimine* presuppone la pena criminale.

Mi pareva che l'onorevole guardasigilli poc' anzi nel discorso suo avesse indicato come esclusi da questo beneficio i casi di ricettazione. I casi di ricettazione non sempre sono crimini. Aggiungerò un'altra considerazione. Si parla là di pena del carcere anche nel primo paragrafo dell'articolo: e, se è pena di carcere, non so come si potrebbe parlare di crimine; sarebbe un delitto. Gli è per questo che io crederei più opportuno sostituire la parola *reato* alla parola *crimine*.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. La disposizione dall'articolo 1 riguarda non solamente i condannati a pena criminale, ma anche alla semplice pena del carcere; in modo che, quando i condannati per oltre due anni al carcere, durante tre quarti del tempo della pena, abbiano dato prove di buona condotta, sono annoverati tra coloro che possono aspirare al beneficio della libertà condizionale.

Prego però l'onorevole Puccioni di riflettere che, trattandosi di negare la liberazione anzidetta in massima e per disposizione legislativa, in modo imperativo, escludendo ogni possibile apprezzamento del Governo, cioè dei due ministri, della sezione di accusa, e dei capi del carcere; bisogna restringere naturalmente questa esclusione così assoluta a casi gravi, a fatti veramente tali che la società non possa giammai, nè anche per eccezione, riporre la sua fiducia nella liberazione di codesta classe di persone.

Se si getta lo sguardo sopra altre leggi intorno alla materia, non ci è esempio che individui condannati semplicemente per *delitti* ad una pena correzionale siano nel novero di quelli eccettuati, cioè che non possano mai, per impedimento legislativo, venire ammessi al beneficio della liberazione condizionale.

Così essendo, a me pareva che, quando si trattasse di fatti così lievi, che per la loro natura non hanno potuto meritare che una pena di carcere, la quale si deve supporre d'altronde già scontata per tre quarti, sarebbe stato privo di ragione il rigore di un'assoluta esclusione scritta nella legge. È questo il motivo per cui si escludono soltanto i condannati a *pene criminali* per fatti di brigantaggio.

In altri termini, è necessario il concorso della *qualità* del fatto e della sua intrinseca *gravità* attestata dalla pena applicata.

Se queste considerazioni appagassero l'onorevole mio amico Puccioni, potrebbe egli non insistere nella sua proposta.

PUCCIONI. Io non insisto nella mia proposta, soltanto l'aveva fatta perchè il guardasigilli nel suo discorso aveva parlato della ricettazione, e aveva contemplato il caso di ricettazione di brigantaggio.

Ora l'onorevole guardasigilli sa meglio di me che la ricettazione non sempre costituisce un crimine, il più delle volte costituisce un delitto. Di qui mi era sorto il dubbio che ho affacciato alla Camera, sul quale però non insisto, perchè le ragioni esposte dall'onorevole guardasigilli mi pare che siano di una tale importanza da far comprendere che la ragione dell'eccezione è fondata non tanto sulla gravità del delitto, quanto sulla gravità della pena applicata.

PRESIDENTE. Allora non insiste?

PUCCIONI. Non insisto. Lo schiarimento avuto mi basta.

PRESIDENTE. Onorevole Salaris, insiste?

SALARIS. Io proporrei questa dizione: « Se abbiano dato prove sicure di morale emendamento, dopo avere espiato tre quarti della pena, può anche